

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 18 gennaio 2021

In Aosta, il giorno diciotto (18) del mese di gennaio dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e ventitre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Chiara MINELLI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **14** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E LA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ E DEI CORSI DELLE BANDE MUSICALI DELLA VALLE D'AOSTA PER L'ANNO 2021, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1986, N. 5.

L'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, richiama la legge regionale 17 marzo 1986, n. 5 (Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico) e, in particolare, l'articolo 1, che autorizza il sostegno dell'attività delle bande musicali, compresa l'organizzazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico promossi dalle stesse.

Rammenta che la citata legge regionale 5/1986, che disciplina gli adempimenti delle bande e della Regione, circoscrive il contributo alle spese sostenute per il compenso agli insegnanti e ai costi per sussidi didattici e l'acquisto di strumenti, prescrivendo che le associazioni musicali bandistiche presentino all'Assessorato competente, entro il termine del 30 ottobre di ogni anno, i programmi della attività da realizzare nell'anno successivo e che, entro il primo marzo di ogni anno, la Giunta regionale, visti i programmi presentati, deliberi il finanziamento dell'attività e dei corsi, erogando il sostegno in due rate; la prima, corrispondente al 50 per cento dell'importo concesso, dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di attribuzione e la seconda, a saldo, su presentazione di un documentato rendiconto dello svolgimento dei corsi.

Evidenzia, al riguardo, che il programma annuale di insegnamento dei corsi di orientamento musicale organizzati dalle associazioni musicali bandistiche segue invero il calendario scolastico e non l'annualità solare, sviluppandosi perlopiù nell'arco di otto mesi (ottobre – maggio) e la conseguente necessità, pertanto, di specificare i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi in argomento al fine di rendere il sostegno pubblico più rispondente all'attività che la banda musicale si prefigge di eseguire in relazione anche ai costi ammissibili.

Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolar modo, l'articolo 11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Evidenzia, in un'ottica di trasparenza e imparzialità, l'opportunità di predeterminare i criteri per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 5/1986 riferiti all'anno 2021, nonché di dettare disposizioni relative alla rendicontazione degli stessi, assicurando, al contempo, alle bande musicali la possibilità di integrare la domanda depositata agli atti tenuto conto delle disposizioni approvate con la presente deliberazione.

Propone, quindi, di approvare i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi a sostegno dell'attività e dei corsi delle bande musicali per l'anno 2021 contenuti nell'Allegato alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- visto quanto riferito dall'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, e su proposta dello stesso;
- richiamata la legge regionale 17 marzo 1986, n. 5; visto l'articolo 11, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Dirigente della Struttura attività culturali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito del programma n. 5.002 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura attività culturali dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi a sostegno dell'attività e dei corsi delle bande musicali della Valle d'Aosta per l'anno 2021, di cui alla legge regionale 5/1986, contenuti nell'Allegato alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa relativa alla concessione dei contributi di cui trattasi trova copertura sul capitolo U0001412 "Trasferimento corrente annuo alle associazioni bandistiche per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi orientamento musicale" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che i contributi di cui alla legge regionale 5/1986 saranno erogati entro il 31 dicembre 2021;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e sul portale istituzionale www.regione.vda.it – sezione Cultura.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 14 in data 18 gennaio 2021

Legge regionale 17 marzo 1986, n. 5 recante “Interventi regionali per l’attività delle bande musicali e per l’attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico”.

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E LA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ E DEI CORSI DELLE BANDE MUSICALI PER L’ANNO 2021

Art. 1 – Indicazioni generali

In questo documento sono specificati i criteri per la concessione dei contributi alle bande musicali che hanno presentato domanda di finanziamento per l’anno 2021 nonché le disposizioni relative alla rendicontazione degli stessi.

Art. 2 – Caratteristiche del contributo

L’importo previsto per il sostegno in argomento è pari a euro 135.000.

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

Il contributo è concesso a copertura dei seguenti costi ammissibili:

- compensi per gli insegnanti dei corsi di orientamento musicale
- spese per sussidi didattici e per l’acquisto di strumenti, come sotto specificati:
 - spese per libri di testo, partiture musicali, legghi;
 - spese per acquisto strumenti nonché per riparazione e manutenzione degli stessi;
 - spese di spedizione.

Al fine di sostenere il settore a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, per l’anno 2021, sono considerate ammissibili per sussidi didattici anche i seguenti costi:

- spese per la realizzazione su piattaforma on line dei corsi proposti;
- spese sostenute per l’acquisto di dotazioni informatiche di supporto alla didattica della musica a distanza.

In riferimento agli acquisti di strumenti, l’organismo beneficiario dovrà tenere un inventario di tutti i beni acquisiti con il contributo regionale, per eventuali accertamenti ispettivi da parte dell’Assessorato qualora lo ritenga necessario.

In sede di rendicontazione annuale dovrà, altresì, essere fornito un inventario aggiornato di tutti gli strumenti musicali in dotazione all’associazione bandistica.

Art. 3 – Requisiti generali della spesa

Per quanto riguarda i principi generali, affinché una spesa possa ritenersi ammissibile, deve essere:

- riconducibile nelle voci di costo ammissibili;
- fatturata a partire dalla data del 1° agosto 2020 ed entro il 31 luglio 2021;
- effettivamente intestata e sostenuta dal beneficiario;
- identificabile, controllabile e attestata da documenti giustificativi originali fiscalmente validi;
- strettamente correlata e coerente con le attività del soggetto richiedente;
- ragionevole e giustificata e deve concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza.

L'IVA è ammissibile a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal soggetto beneficiario. Tale imposta non è sovvenzionabile quindi nei casi in cui possa essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso.

Art. 4 – Calcolo del contributo

Il piano di riparto dei contributi viene predisposto applicando i seguenti scaglioni e relativi punteggi sul fondo di 135.000 euro destinato a finanziare l'attività delle bande musicali:

COSTI COMPLESSIVI PER IL COMPENSO AGLI INSEGNANTI DEI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE E PER SUSSIDI DIDATTICI E L'ACQUISTO DI STRUMENTI

- | | | | |
|----------|---------------------|-----------|------|
| • fino a | € 5.000 | punteggio | 100 |
| • da | € 5.001 a € 7.500 | punteggio | 150 |
| • da | € 7.501 a € 10.000 | punteggio | 200 |
| • da | € 10.001 a € 15.000 | punteggi | 250 |
| • da | € 15.001 a € 20.000 | punteggi | 300 |
| • oltre | € 20.001 | punteggio | 350. |

Il contributo regionale sarà calcolato sulla base degli importi dichiarati a preventivo (comprensivi dell'Iva in caso di imposta non recuperabile).

Il contributo regionale non potrà tuttavia coprire il 100% dei costi complessivi, per cui all'associazione bandistica è richiesta una partecipazione alla spesa con risorse proprie o con risorse di altra provenienza.

La quota contributiva massima assegnabile è pari all'80% dei costi complessivi ammissibili.

La quota a carico del soggetto proponente può essere superiore al 20%. In questo modo non si prevede un limite al costo complessivo, ma un limite al finanziamento e una percentuale di cofinanziamento da parte dell'associazione bandistica.

Ai fini della rendicontazione del contributo la quota del 60 % del sostegno è vincolata al compenso da corrispondere agli insegnanti dei corsi mentre la restante quota del 40% del contributo può essere in alternativa destinata alla copertura delle spese sostenute per sussidi didattici e l'acquisto strumenti oppure per il compenso degli insegnanti.

Art. 5 – Riparametrazione del contributo

A consuntivo, nel caso le spese rendicontate e ammesse fossero inferiori a quelle conteggiate al momento della concessione del contributo e tali da determinare il passaggio allo scaglione inferiore, si procederà a riconoscere l'importo corrispondente allo scaglione più basso.

In caso di spese rendicontate superiori al preventivo non troverà invece applicazione il principio della riparametrazione.

Art. 6 – Integrazione alla domanda di contributo e verifica di ammissibilità

La domanda di contributo, già presentata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5/1986 per l'anno 2021 e depositata agli atti, può essere integrata dalle bande musicali in funzione delle disposizioni del presente documento, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della sua approvazione.

Le domande di integrazione dovranno essere redatte utilizzando l'apposito Modulo di Integrazione Domande reso disponibile al seguente link:
https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

Le integrazioni alla domanda possono essere presentate alla Struttura attività culturali mediante:

- a) invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo cultura@pec.regione.vda.it;
- b) posta elettronica normale, all'indirizzo attivita-culturali@regione.vda.it previa scansione leggibile della modulistica e del documento di identità del sottoscrittore.

Le integrazioni saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- completezza e regolarità della documentazione;
- rispetto delle modalità e dei termini di integrazione delle domande.

La competente struttura regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini procedurali.

Nel caso di istanze valutate non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, ai sensi della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii., i motivi che ostano l'accoglimento delle stesse.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Art. 7 – Il processo istruttorio

Conclusa l'istruttoria, verranno assunti gli atti amministrativi conseguenti.

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

Sono resi pubblici:

- o il piano di riparto;
- o l'elenco dei soggetti esclusi dalla valutazione, con l'indicazione delle cause di esclusione.

A seguito dell'adozione del piano di riparto dei contributi è comunicata ai beneficiari, mediante comunicazione personale scritta, l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

Il rifiuto non preclude il ricorso di cui al successivo articolo 14.

Art. 8 – Erogazione del finanziamento

Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:

- 1) acconto, pari al 50% del valore complessivo del contributo, successivamente all'approvazione del piano di riparto dei contributi;
- 2) saldo, per il restante 50%, ad avvenuta verifica rendicontuale.

Art. 9 – Rendicontazione

Il beneficiario deve inviare la rendicontazione complessiva al Servizio attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta entro il 30 ottobre 2021.

In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli che saranno pubblicati sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link:
https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

La rendicontazione deve essere corredata da:

- A. scheda informativa relativa ai corsi espletati con annesso elenco degli iscritti;
- B. i nominativi degli insegnanti, con indicati i requisiti (titolo di studio e/o specifica professionalità) e le ore di insegnamento effettuate;
- C. un elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute, suddiviso per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

D. copia della documentazione contabile, fiscalmente valida e intestata al soggetto beneficiario, relativa all'elenco di cui al punto precedente (C), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato.

Detta documentazione contabile non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

Non sono ammissibili i giustificativi di spesa relativi a un bene o un servizio rispetto al quale il beneficiario fruisca, per le stesse spese, di un'altra misura di sostegno finanziario.

E. Quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (D), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato

oppure

Quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (D), per un importo almeno pari all'acconto liquidato dall'amministrazione regionale, impegnandosi a dimostrare la quietanza relativa al saldo, laddove non prodotta, entro 60 giorni successivi all'erogazione dello stesso.

La quietanza dei documenti di spesa deve essere dimostrata mediante giustificativo di pagamento.

La mancanza o incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa.

F. I
Inventario aggiornato di tutti gli strumenti in dotazione all'associazione bandistica.

Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del beneficiario, che viene dallo stesso conservata per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia, anche al fine di consentire lo svolgimento dei controlli.

Le domande di rendicontazione saranno istruite dalla Struttura attività culturali che procederà alla verifica degli elementi valutati in sede di concessione.

L'istruttoria verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo all'Ufficio protocollo della Struttura attività culturali.

Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati, concedendo un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per l'integrazione. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.

L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 30 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.

Il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

Art. 10 – Controlli

Ai sensi del DPR 445/2000 le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000.

Per la verifica documentale, si procederà tramite sorteggio di tutti i soggetti ammessi a finanziamento, all'estrazione casuale dei soggetti da controllare, nella misura del 20% (con arrotondamento all'unità inferiore).

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dipendente competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tali irregolarità o omissioni. Quest'ultimo è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza dei quali il procedimento non può avere seguito.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, nonché l'esibizione, di documenti di riconoscimento contenenti dati che hanno subito variazioni dalla data di rilascio, sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, il Dirigente della Struttura competente è tenuto a:

- comunicare all'interessato l'esito del controllo inviando una lettera di richiesta chiarimenti con richiesta di risposta entro 10 giorni e, successivamente, comunicare la eventuale decisione finale di decadenza dal beneficio concesso;
- adottare un provvedimento per l'esclusione dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate e, se già erogato, per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 75 del DPR 445/2000, applicando a tali somme gli interessi legali maturandi dalla data del mandato di pagamento alla data dell'effettivo versamento della somma da restituire;
- applicare, se del caso, la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000;
- trasmettere gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR 445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

Rileva, inoltre, che qualora sia accertata la non veridicità dei dati auto-dichiarati, per effetto della novella introdotta dall'articolo 264, comma 2, lettera a) del d.l. n. 34/2020, la dichiarazione mendace comporta anche la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza (con esclusione di alcune specifiche fattispecie).

Art. 11 – Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura in argomento viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Art. 12 – Privacy

I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il responsabile del procedimento derivante dal presente Avviso è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Art. 14 - Ricorsi

Avverso il presente documento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.regione.vda.it, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dal medesimo evento.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa.

Art. 16 – Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente documento è pubblicato sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta al seguente link:

https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx e sul Bollettino Ufficiale di Regione autonoma Valle d’Aosta (BUR).

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0165.273277 /3339, agli indirizzi e.mail a.berthod@regione.vda.it – p.communod@regione.vda.it